

4. Le aree destinate ad attrezzature pubbliche ai sensi dell'art. 3 del D.I. 02 aprile 1968 n. 1444 sono incluse nelle aree polifunzionali integrate o nelle aree specializzate in cui ricadono e specificate nella tavola P3 in scala 1: 2000.

ART. 10 - Norme di carattere generale

1. Nelle zone Ta, E ed F2, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 18, conformemente dalla disciplina d'uso del suolo delle singole zone, ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'eccezionale valore ambientale e paesaggistico del territorio comunale, tutti gli interventi, oltre che essere conformi al Titolo IV del PUT, dovranno utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica secondo le "Linee Guida" della Regione Campania (delibera di G.R. n. 3417/2002), e garantire:

- a) la manutenzione del suolo per controllare ed evitare il rischio di frana per instabilità dei versanti o per eccesso di piogge, quali:
- manutenzione e realizzazione di opere destinate alla riduzione dell'erosione, della capacità idrica e della integrità di tutte le opere idrauliche per la regimazione delle acque superficiali (cunette, canali, briglie, trincee drenanti, vasche di laminazione e accumulo, ...);
 - manutenzione e realizzazione di opere di rinforzo e sostegno dei versanti (muri di sostegno, paratie, gabbionate metalliche, lievi modifiche della geometria del pendio, rimodellazione dei versanti, miglioramento delle proprietà dei terreni, ...), che non alterino le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei versanti;
 - messa a dimora o integrazione di specie arbustive e di opere di tipo forestale per ridurre l'infiltrazione superficiale e per consolidare gli strati superiori dei terreni;
 - ripristino di superfici a bosco distrutte da incendi;
 - rinaturalizzazione di aree impermeabilizzate, che possano creare eccessivo accumulo di acque meteoriche da smaltire;
- b) la regimazione e bonifica dei corsi d'acqua superficiali, conservandone gli aspetti di naturalità dell'alveo fluviale, per controllare ed evitare il rischio di inondazione, quali:
- manutenzione degli alvei, tendente ad eliminare gli ostacoli al normale deflusso della piena in alveo e in golena;
 - consolidamento e rimodellazione delle sponde;
 - rinaturalizzazione e riconfigurazione, laddove necessario, degli alvei e delle altre opere idrauliche con l'eliminazione di strutture in cemento o in altri materiali completamente impermeabilizzanti;
 - opere di idraulica forestale, per il consolidamento dello stato superficiale dei terreni e per la


Pagina 10 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ... nserra)





- sistemazione delle sponde;
- creazione di aree di esondazione naturale controllata, anche con la creazione di vegetazione igrofila;
- c) la regimazione e salvaguardia dei corsi d'acqua sotterranei per la difesa del sottosuolo e per l'utilizzo a scopo potabile, quali:
- creazione di aree protette delle sorgenti, dei pozzi e delle falde a rischio di prosciugamento;
 - opere di rimozione dei focolai inquinanti, sia da prodotti agricoli e industriali, sia da acque reflue;
 - opere di risanamento delle fognature, di completamento dei collettori e dei depuratori;
- d) interventi di difesa dei litorali e delle coste alte, quali:
- manutenzione o realizzazione di opere di difesa longitudinali (scogliere sia emergenti che soffolte) e trasversali (pennelli), esclusivamente in massi di pietra naturale;
 - ripascimento delle spiagge e relative opere di contenimento;
 - consolidamento dei costoni, senza alterazione della struttura e della tipologia geomorfologica (sarciture, ancoraggi, reti metalliche, palificate in legno naturale, ...) con esclusione di impiego di muri di contenimento in calcestruzzo o di paretine di cemento a spruzzo;
- e) interventi di difesa e valorizzazione dell'ambiente naturale e agricolo, quali:
- opere di rimboscimento o piantumazione di nuove alberature, purché consone con i caratteri botanici autoctoni o consolidati nel paesaggio;
 - conservazione della biodiversità delle specie agricole e difesa e valorizzazione della produttività tipica, in particolare degli agrumeti e degli oliveti, reintroducendo tecniche agronomiche dedicate e peculiari delle suscettività e fragilità dei diversi sistemi agro-ambientali;
 - progressiva riduzione di fertilizzanti e disinfestanti chimici, diffusione di tecniche di controllo integrato delle avversità e introduzione di pratiche di geodisinfestazione e di biofertilizzazione;
 - riduzione e superamento delle reciproche interferenze tra aree agricole e sistema insediativo (in relazione agli impatti dovuti all'uso di sostanze chimiche inquinanti, alle emissioni atmosferiche inquinanti, allo sfruttamento dell'acqua, alla regolazione degli scarichi reflui, ...), anche attraverso la riqualificazione delle aree agricole marginali e periurbane;
 - la lavorazione, il rimodellamento, la sistemazione, l'integrazione dei terreni di soprassuolo e opere connesse (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento, ...) direttamente collegati alla produzione agricola secondo le specificità delle aree agricolo-ambientali e delle coltivazioni;
 - la manutenzione, integrazione e realizzazione del sistema di irrigazione e del sistema della rete scolante, tutelando il disegno agrario storico della rete irrigua;

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Pagina 11 di 59

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



- la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di strade rurali, vicinali e comunali, conservando, laddove possibile, la suddivisione agraria interpodereale nonché la vegetazione arborea e arbustiva, anche non colturale, in fregio o di bordo;
- interventi di demolizione senza ricostruzione, anche per rimuovere o delocalizzare opere ed infrastrutture incompatibili con la difesa del suolo o che insistano su aree idrologicamente instabili o vulnerabili.

E' fatto, pertanto, assoluto divieto di:

- f) realizzare opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti con manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse, rivestimenti di alvei e sponde fluviali, palificate,..), la tominatura o l'intubazione di corsi d'acqua superficiali, eliminazione della vegetazione riparia arbustiva e arborea (a meno dei casi di necessaria rimozione per il miglioramento del deflusso idraulico dei corsi d'acqua), l'apertura di nuovi fossi o canali o la variazione dei tracciati di quelli esistenti, altre opere che possono alterare l'assetto geomorfologico e interferire con le dinamiche degli acquiferi sotterranei (escavazione di pozzi, infrastrutture a rete sotterranee, ...);
- g) aprire nuove cave o coltivazione di quelle esistenti, estrarre materiali litoidi negli alvei e nelle aste fluviali, se non necessari al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso;
- h) sistemare suoli con materiali impermeabilizzanti che non consentano il drenaggio delle acque, tranne che per i casi previsti dalle specifiche norme di zona;
- i) installare cartelli, tabelle, insegne, se non strettamente dipendenti dalle norme del Codice Stradale o quali indicazioni per la sicurezza;
- j) realizzare depositi, e centri di raccolta, demolizione o rottamazione di autoveicoli, macchine utensili, beni di consumo domestici, di materiali edili ed, in genere, di beni materiali di prodotti derivati dal petrolio;
- k) inquinare con reflui e prodotti chimici, anche per la coltivazione agricola, corpi idrici superficiali o nel sottosuolo, canali, alvei e vasche di accumulo ed espansione del sistema idraulico;
- l) creare discariche di rifiuti solidi urbani, sostanze pericolose, tossiche o radioattive, qualsiasi altra sostanza che possa inquinare i terreni, l'atmosfera e i corpi idrici.

2. Tutti gli edifici, le masserie, le case rurali, le ville, i capannoni in muratura o legno, realizzati prima del 1936, come risultanti dalla cartografia dell'IGM o da altri atti pubblici o privati, in qualunque area del territorio comunale ricadano, sono soggetti ad interventi di restauro di cui all'art. 8 del Ruc. A tal fine ad ogni richiesta di esecuzione di opere che comporti un titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 21 del Ruc, va allegato uno stralcio della cartografia dell'I.G.M. del '36 con l'individuazione dell'edificio o dell'area oggetto d'intervento unitamente ad una dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e del tecnico progettista delle opere, resa ai sensi e per le responsabilità di cui agli artt. 359 e 481 del codice penale, che


Pagina 12 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

IL SEGRETARIO
(Dott. ... Inserra)





attesti l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto delle opere e le eventuali modificazioni o trasformazioni successive, allegando ogni atto pubblico o privato utile a conferma della dichiarazione stessa. Il Responsabile del procedimento del Comune, si riserva di effettuare ogni verifica di merito ritenuta necessaria, e, nel caso di dichiarazioni mendaci, rigetta la richiesta presentata, inviando gli atti all'autorità giudiziaria.

3. Gli scavi e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, di cui alla lettera c), art. 6 del DPR 380/2001, sono comunque soggetti a denuncia di inizio dell'attività.

4. In tutto il territorio comunale è vietato abbattere alberi ad alto fusto e piante monumentali di pregio e valore paesaggistico anche isolati, filari arborei lungo canali, strade vicinali o comunali ed in genere esemplari arborei. Nei casi di realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche o di grave malattia, il loro abbattimento potrà essere autorizzato solo sulla base di una perizia botanica a cura di un esperto (botanico o agrario), che ne verifichi il valore sul piano storico, botanico o paesaggistico. Sono consentiti gli interventi di somma urgenza, per evitare il pericolo della pubblica o privata incolumità, purché la relativa autorizzazione, con la documentazione idonea a dimostrare l'imminente pericolo, sia depositata presso il Comune entro 3 giorni dall'intervento.

5. Ai fini della tutela e valorizzazione dei beni archeologici non solo già vincolati ai sensi del D. Lvo 42/2004, ma anche delle risorse non ancora esplorate, all'interno della cinta muraria di epoca romana e nel resto del territorio comunale, ogni intervento che comporti scavi e sbancamenti, carotaggi e palificazioni deve essere autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica di competenza. In tal senso, per le zone ed i beni non vincolati, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare all'esecuzione dei lavori medesimi deve far pervenire alla Soprintendenza una comunicazione con la descrizione delle opere a farsi e la data di inizio. Prima dell'inizio dei lavori la Soprintendenza può, ove lo ravvisi, dettare particolari prescrizioni o richiedere accertamenti preventivi. Per i beni e le zone vincolate si applicano le procedure del D. Lvo 42/2004.

6. Il recupero dei sottotetti è consentito ai sensi ed alle condizioni della legge regionale 28 novembre 2000 n. 15. Per gli edifici vincolati ai sensi della parte II del D. Lvo 42/2004, per quelli ricadenti nella zona A, nonché per quelli di cui al comma 2 precedente, è vietata la deroga di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge, relativa all'abbassamento dell'ultimo solaio, se a volta, realizzato con tecniche costruttive di particolare rilevanza storico-tipologica o di particolare pregio artistico.

7. Le attività turistico-ricettive non alberghiere, possono essere esercitate esclusivamente nelle zone A, B, E-4 ed F2, con le seguenti prescrizioni:

- è consentita l'attività di Bed and Breakfast, di cui alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 5, alle condizioni di cui all'art. 1 della medesima legge regionale. L'eventuale realizzazione di opere per adeguare l'unità immobiliare alle relative prescrizioni è consentita solo in conformità dei rispettivi articoli delle presenti norme ed esclusivamente per la destinazione di parte degli alloggi abitati stabilmente da residenti;

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Pagina 13 di 59

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inzerro)



- sono consentite le attività ricettive extralberghiere di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 e relativi allegati. L'eventuale realizzazione di opere per adeguare l'unità immobiliare alle relative prescrizioni è consentita solo in conformità dei rispettivi articoli delle presenti norme.

8. Ai fini del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di impianti di distribuzione di carburanti nel territorio comunale, si applicano le norme e la disciplina del Piano di settore relativo alla razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti (PDC) integrato al Puc. In ogni caso l'installazione di nuovi impianti sarà consentita solo nelle zone B, C, D e G con le seguenti prescrizioni generali:

- Gli impianti non possono occupare una superficie superiore a 200,00 mq nelle zone B e D;
- Per le distanze dalle strade extraurbane si applicano le norme del Nuovo Codice della Strada. Per le strade urbane, gli impianti devono essere realizzati in modo da non occupare per la sosta per il rifornimento dei veicoli la sede stradale e altri spazi pubblici, compreso i marciapiedi e spazi pedonali;
- Eventuali chioschi o box di servizio per il personale, compreso i servizi igienici laddove possibile, possono essere realizzati, per un'altezza f.t. non superiore a 3,00 m, nella misura massima di 4,00 mq utili nelle zone B e D;
- Altre strutture di servizio quali locali per riparazione e manutenzione, nonché piccoli bar e vendita di accessori per i veicoli, possono essere realizzati solo nelle zone B e D, compatibilmente con le relative prescrizioni di zona, nella misura massima, oltre quella di cui al punto precedente, del 5% della superficie totale dell'area dell'impianto.
- Le prescrizioni di cui sopra non si applicano agli impianti già esistenti nelle suddette zone, se conservati nell'ambito del piano di riduzione e razionalizzazione.
- In tutte le altre zone non possono essere localizzati impianti di distribuzione di carburanti e quelli esistenti dovranno essere delocalizzati o chiusi entro 10 anni dall'approvazione definitiva del Puc.

9. Per le unità edilizie anteriori al 1936 ubicate nelle zone Ta, A, B, E e H, è consentito il ripristino filologico e la ricostruzione delle parti crollate e/o demolite, al fine del recupero della configurazione originaria, purché sia possibile, attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche e catastali, documentarne la consistenza certa. La relazione storica di accertamento con la relativa documentazione dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 481 del codice civile. Gli interventi di ripristino filologico dovranno conformarsi alla tipologia anche costruttiva preesistente (volte, tetti, scale, ...) anche con soluzioni tecnologiche necessarie alla funzionalità dell'edificio e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, mobilità per i diversamente abili, risparmio energetico.

10. Il frazionamento di unità immobiliari esistenti è consentito per tutti gli interventi di risanamento conservativo, restauro e di ristrutturazione edilizia ai sensi e alle condizioni dell'art. 15 e relativa scheda L2 del

Pagina 14 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Imperato



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Felicia Inserra)



Ingegnere del IV° Dipartimento
Ing. Guido Ingerato



Ruec, compatibilmente con le norme delle singole zone.

11. La realizzazione di soppalchi è consentita per tutti gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ai sensi e alle condizioni dell'art. 16 e relativa scheda L2 del Ruec, compatibilmente con le norme delle singole zone.

12. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, laddove previsti dalle singole zone del Puc, sono consentiti compatibilmente con le norme delle zone territoriali del PUT.

13. I titoli abilitativi per esecuzione di opere comunque denominate nel territorio comunale, sono subordinati, oltre che alle prescrizioni del Puc e del Ruec, alle eventuali prescrizioni e/o indicazioni degli Enti di tutela e/o di pianificazione di livello superiore (Autorità di bacino regionali, Soprintendenze ai Beni culturali e paesaggistici ed Archeologici, Ente Parco marino Punta della Campanella, Capitaneria di Porto, etc...), ciascuno per le proprie competenze.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot.ssa Elena Ingera)



CAPITOLO I: AREE SPECIALIZZATE

ART. 11 - Zona Ta – Aree di tutela dell'ambiente naturale

1. Descrizione delle aree:

Comprende le emergenze tettoniche e morfologiche, le aree di particolare tutela per il sistema idro-geologico, le rupi ed i costoni, le aree boschive e quelle agricole non produttive di particolare pregio ambientale.

2. Corrispondenza con le zone territoriali del PUT:

La zona Ta comprende le seguenti zone territoriali del PUT:

- zona 1a (Tutela dell'ambiente naturale di 1° grado), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione TA-1a;
- le aree indicate con la lettera d) della zona 1b (Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado – zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione TA-1b.

3. Obiettivi degli interventi:

Gli interventi sono rivolti alla difesa del suolo dal rischio idrogeologico e di frana, alla regimentazione e tutela delle acque, alla valorizzazione e promozione dell'ambiente naturale, alla salvaguardia dei boschi, della vegetazione spontanea e dell'agricoltura tipica, al miglioramento dei sentieri e dei percorsi pedonali, al restauro del paesaggio compreso le opere storiche dell'uomo, alla sistemazione di aree di sosta per la fruizione dell'ambiente e del paesaggio;


4. Destinazioni d'uso:

Sono consentite esclusivamente le attività di forestazione e manutenzione dei boschi, di coltivazione agricola, nonché piccoli impianti di interesse pubblico di fruizione dell'ambiente.

E' consentita la permanenza delle eventuali destinazioni residenziali o turistico-ricettive già esistenti alla data di adozione del presente Puc, compatibilmente con le norme di tutela del rischio idrogeologico stabilite dalle Autorità di Bacino.

5. Prescrizioni attuative:

- a) In tutte le aree ai fini della promozione e sviluppo delle qualità ambientali, gli interventi, anche di modificazione dei terreni ai fini della coltivazione agricolo-boschiva, nell'ambito delle norme dell'art. 10, devono tutelare:
- la presenza della rete irrigua sia superficiale che profonda, le falde freatiche, le sorgenti, i pozzi e le vasche di raccolta;
 - i canali di irrigazione e bonifica;



Ingeniere del 1° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

- i valloni, le aree di deflusso naturale delle acque meteoriche, le aree di compensazione del sovraccumulo della piovosità;
- il sistema naturale di consolidamento dei terreni (muri a secco, scarpate, viminate,...);
- i terrazzamenti esistenti;
- i sentieri e i percorsi pedonali, ciclabili ed equestri;
- il paesaggio naturale sia boschivo, che agricolo o a pascolo, con le specie vegetative tipizzate.

Sono pertanto consentiti, nel rispetto dell'art. 17 della L.R. 35/87¹:

- opere di sbancamento, riporto o muri di sostegno solo di limitata dimensione e secondo i principi dell'ingegneria naturalistica per interventi di difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, nelle sole zone TA-1b;
- la realizzazione di sentieri o di percorsi esclusivamente pedonali;
- interventi di restauro del paesaggio, ai sensi dell'art. 22 del PUT e del precedente art. 10;

E' pertanto vietato:

- la realizzazione di nuove costruzioni, sia pubbliche che private, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001;
- la realizzazione di qualsiasi opera nelle aree di scivolamento e di instabilità dei terreni e nelle aree di sistemazione idrogeologica;
- la realizzazione di nuove strade veicolari di qualsiasi natura, a meno di quelle previste dal presente Puc;
- l'attraversamento di opere infrastrutturali e reti di servizio anche pubbliche, a meno di quelle previste dal presente Puc;
- la realizzazione di giardini ornamentali o di rimboscimento in contrasto con la vegetazione tipizzata;
- il taglio o l'espanto delle alberature, salvo i casi di cui comma 4 del precedente art. 10;
- il deposito a cielo aperto di materiali, sostanze, rifiuti urbani e industriali, componenti da rottamazione, tranne quelli derivanti e necessari alla produzione agricola;
- l'attività venatoria;
- la distruzione della flora tipica.

¹ Articolo così modificato dalla Delibera di Giunta Provinciale di Napoli n. 160 del 08.03.2011

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Arampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



- b) per gli edifici esistenti a tutto il 1955 sono consentiti solo interventi di restauro e risanamento conservativo (lettera c dell'art. 3, 1° comma del DPR 380/2001, artt. 8 e 7 del Ruec), per gli edifici successivi solo interventi di manutenzione straordinaria (lettera b dell'art. 3, 1° comma del DPR 380/2001, art. 6 del Ruec);
- c) nelle sole zone TA-1b è consentito l'adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi esistenti, ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, secondo i parametri per le zone territoriali 1b del PUT.

6. Modalità d'attuazione:

Interventi diretti dotati dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/2001.

7. Attrezzature pubbliche:

Non vanno previste ulteriori attrezzature pubbliche o ad uso pubblico in questa zona.

8. *Conformità all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.* Non è prevista.

ART. 12 - Zona E – Aree Agricolo-ambientali

1. Descrizione delle aree:

Comprende le aree agricolo-ambientali caratterizzanti il paesaggio agrario della penisola sorrentina, nonché quelle agricolo-produttive del territorio comunale.

2. Corrispondenza con le zone territoriali del PUT:

La zona E comprende le seguenti zone territoriali del PUT:

- zona 1b (lettera b) (Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado) indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione E-1b;
- zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado), indicata negli elaborati della Disciplina d'uso del suolo con la denominazione E-4.

3. Obiettivi degli interventi:

Gli interventi sono rivolti alla tutela e sviluppo delle attività produttive primarie tipiche anche con attività integrative a sostegno (trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, agriturismo), in connessione con l'obiettivo della tutela dell'equilibrio agricolo/paesaggistico esistente e degli insediamenti rurali di interesse storico-tipologico.

4. Destinazioni d'uso:

Sono consentite esclusivamente le attività di coltivazione agricola, l'allevamento zootecnico, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e quelle residenziali strettamente connesse. Sono altresì consentite le attività agrituristiche e quelle turistico-ricettive compatibili.

Pagina 18 di 59

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

Il Dirigente del IV° Dipartimento
Ing. Guido Imperato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



Il Dirigente del IV° Dipartimento
Inferiore Ingegnerato



5. *Prescrizioni attuative:*

a) In tutte le aree ai fini della tutela e promozione delle qualità ambientali e di tutela e sviluppo delle attività agricole, gli interventi, anche di modificazione dei terreni ai fini della coltivazione agricolo-boschiva, nell'ambito delle norme di cui all'art. 10, devono tutelare:

- la presenza della rete irrigua sia superficiale che profonda, le falde freatiche, le sorgenti, i pozzi e le vasche di raccolta, i canali di irrigazione e bonifica;
- i valloni, le aree di deflusso naturale delle acque meteoriche, le aree di compensazione del sovraccumulo della piovosità;
- il sistema naturale di consolidamento dei terreni (muri a secco, scarpate, viminate,...);
- i sentieri e i percorsi pedonali, ciclabili ed equestri;
- il paesaggio naturale, agricolo o a pascolo, con le specie vegetative tipizzate, ed in particolare gli orti ed i frutteti (agrumeti e vitigni) e gli uliveti.

Sono pertanto consentiti:

- nelle zone E4: opere di sbancamento, riporto o muri di sostegno solo di limitata dimensione e secondo i principi dell'ingegneria naturalistica;
- nella zona E-1b: solo per interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e rifacimenti di muri di sostegno solo di limitata dimensione e secondo i principi dell'ingegneria naturalistica;
- la conservazione degli ordinamenti colturali esistenti o la loro sostituzione con altri comunque appartenenti alla tradizione colturale dell'area ;
- la realizzazione di sentieri o di percorsi esclusivamente pedonali, nonché di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti, nonché realizzazione di strade forestali ed interpoderali secondo le prescrizioni dell'art. 23 del PUT;
- la realizzazione di impianti interrati per la raccolta dei reflui zootecnici, la stabulazione di concimaie, lo stoccaggio di prodotti agricoli da macero e/o rifiuto.

E' pertanto vietato:

- la realizzazione di qualsiasi opera nelle aree di scivolamento e di instabilità dei terreni e nelle aree di sistemazione idrogeologica;
- la realizzazione di giardini ornamentali o di rimboschimento in contrasto con la vegetazione tipizzata;
- il taglio o l'espianto delle alberature, salvo i casi di cui comma 4 del precedente art. 10;
- il deposito a cielo aperto di materiali, sostanze, rifiuti urbani e industriali, componenti da

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Mario Acampora

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inzerro)

Pagina 19 di 59

